

CENTRO AGROALIMENTARE LEVANTE LIGURE E LUNIGIANA SRL

Sede in Sarzana Via Variante Cisa

Capitale sociale € 1.321.140.00 i.v.

Iscritta C.C.I.A.A. Riviere di Liguria – Imperia – La Spezia – Savona al n. 01092320116 REA 100328

* * *

Relazione Unitaria del Collegio Sindacale all'Assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio chiuso al 31/12/2019

Ai Soci della Società Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana Srl

Premessa

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31/12/2019, ha svolto sia le funzioni previste dagli articoli 2403 e ss. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409 bis c.c. La presente relazione unitaria contiene nella Sezione A) la Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.LGS 27 gennaio 2010 n. 39 e nella Sezione B) la Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 c.c.

A) Relazione di Revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana Srl redatto in forma abbreviata ex art. 2435 bis del Codice Civile, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31/12/2019, dal Conto Economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla Nota Integrativa e dalla relazione sulla gestione redatta volontariamente dall'organo amministrativo.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Siamo in grado di affermare di aver acquisito elementi probatori ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità dell'organo amministrativo per il bilancio di esercizio

L'organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio, che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. L'organo amministrativo è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per un'adeguata informativa in materia. L'organo amministrativo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del Revisore

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto dei principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'attività di valutazione del rischio, il revisore tiene conto delle attività di controllo interno relative alla redazione del bilancio d'esercizio svolte dall'impresa e considera l'attitudine della stessa a fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione. Ciò allo scopo di definire procedure di revisione appropriate e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'organo amministrativo, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. In base alle attività effettuate riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. I revisori sono giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

In presenza di una incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione della relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamenti

L'organo amministrativo è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31/12/2019, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge,

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n.720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi,

A nostro parere, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio ed è redatta in conformità alle norme di legge,

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art.14, comma 2, lett.E) del D.Lgs 39/2010, rilasciato sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla di riportare.

* * *

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss, c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Attraverso la fase di pianificazione dell'attività di vigilanza abbiamo valutato i rischi intrinseci e le criticità rispetto alla tipologia dell'attività svolta ed alla struttura organizzativa e contabile della società. Si evidenzia, a tale proposito, che l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale. L'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati. Le risorse umane costituenti la forza lavoro non sono sostanzialmente mutate. La presente relazione riassume l'attività prevista dall'art. 2429 comma 2 c.c. e più precisamente l'informativa riguardante i risultati dell'esercizio sociale, l'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma, le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'articolo 2423 comma 5 del c.c., sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c. Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso

dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, abbiamo preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuare l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Gli accantonamenti prudenziali effettuati in merito alle passività potenziali risultano, in base a quanto asserito dal consulente della società, congrui. Si rimanda, inoltre, alle motivazioni indicate dall'amministratore unico nella relazione sulla gestione per le quali il collegio ne condivide i contenuti.

Abbiamo avuto confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di consulenza ed assistenza contabile e fiscale e su temi di natura tecnica e specifica. I riscontri hanno fornito esito positivo. Abbiamo periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione. I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratore, dipendenti e consulenti esterni – si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale. A tale riguardo evidenziamo che le dimensioni minime non consentono un'adeguata separazione dei compiti e, pertanto, il sistema di controllo interno è basato unicamente sulla diretta supervisione delle attività di gestione da parte dei vertici della società. Abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione mediante l'esame a campione dei documenti aziendali. Abbiamo riscontrato che la preparazione del personale resta adeguata rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali. I consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e *giuslavoristica* hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio. Le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall'amministratore unico con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici con l'organo amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che l'organo amministrativo ha, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad esso imposto dalla citata norma. Possiamo affermare che le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali

da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale. Sono state acquisite informazioni sufficienti sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale. Non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiedere la segnalazione nella presente relazione. Non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c. Non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c. Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c.c. Nel corso dell'esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

Altri aspetti

L'attività di revisione contabile del bilancio alla data del 31/12/2019 si è svolta, per la parte finale, nel contesto eccezionale e del tutto imprevedibile che si è creato a causa dell'emergenza Covid-19 e dei connessi provvedimenti, anche di natura restrittiva alla circolazione, emanati dal Governo italiano a tutela della salute dei cittadini.

In considerazione di ciò, le procedure di revisione previste dagli standard professionali sono state eseguite mediante

(i) una diversa modalità di esecuzione delle attività, anche con riferimento alla raccolta delle evidenze probative, utilizzando prevalentemente documentazione in formato elettronico trasmessaci da remoto,

(ii) l'utilizzo di strumenti tecnologici per le interlocuzioni, a distanza, con i referenti aziendali e con gli organi di governance.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa. L'organo di amministrazione ha, altresì predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c. Tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c. E' stato quindi esaminato il progetto di bilancio in merito al quale sono fornite ancora le informazioni di seguito illustrate. I criteri utilizzati nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 non si discostano dai

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. E' stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione. E' stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione. L'organo di amministrazione nella redazione del bilancio non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 comma 5 c.c. E' stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni. Ai sensi dell'art. 2426 comma 1, n. 5 c.c. i valori significativi iscritti al punto B I dell'attivo sono stati oggetto di nostro specifico controllo con conseguente consenso alla loro iscrizione nell'attivo. Ai sensi dell'art. 2426 comma 1 n. 6 c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce BI dell'attivo dello stato patrimoniale. E' stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro. Non è stato necessario fornire in nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c. relative agli strumenti finanziari derivati ed alle immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro *fair value*. Gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati. Nello svolgimento della funzione di organismo di vigilanza non sono emerse criticità rispetto al modello organizzativo adottato che debbano essere evidenziate nella presente relazione.

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione redatta volontariamente dall'amministratore. La responsabilità della redazione della Relazione sulla Gestione compete all'amministratore della *società Centro agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana Srl*.

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019,

Assenza di incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

In via preliminare viene evidenziata la problematica relativa all'impatto dell'attuale situazione epidemiologica sulla continuità aziendale. Nello specifico, i revisori chiariscono quanto segue che

costituisce il loro approccio nella parte della relazione che riguarda la continuità aziendale all'epoca del Covid-19. E' importante rilevare come gli eventi riconducibili alla pandemia da Covid-19 siano da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Gli scriventi revisori, quindi, considerano l'evento successivo di tipo *non - adjusting* e che pertanto non va ad impattare i valori di attività e passività al 31 dicembre 2019 per il quale l'organo amministrativo ha facoltà di valutare come procedere a seconda della gravità delle condizioni in cui si trova la società in funzione dei provvedimenti legislativi adottati. Pertanto gli impatti negativi della pandemia non hanno generato effetti nei processi di valutazione, ivi inclusi quelli di *impairment test* dei valori iscritti in bilancio al 31 dicembre 2019. Nell'ambito delle valutazioni operate sia ai fini dell'informativa di bilancio sia ai fini della verifica del principio di continuità aziendale, l'organo amministrativo deve quindi considerare anche le iniziative adottate dalle autorità nazionali ed internazionali per fronteggiare la crisi sanitaria e gli impatti economici che ne possono derivare. Lo stesso principio specifica che nel caso in cui la direzione aziendale ravvisi l'insussistenza della continuità aziendale e ritenga non ci siano alternative alla cessazione dell'attività, pur non essendosi ancora manifestata alcuna causa di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione di bilancio debba ancora attenersi ai criteri di funzionamento, sulla base della continuità aziendale, ma tenendo in considerazione l'impatto derivante dal limitato orizzonte temporale residuo. In tale contesto segnaliamo il contenuto del documento prodotto da "La Fondazione Nazionale dei Commercialisti" con Sidrea (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale), da Assonime con il caso 5/2020, dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti che ha integrato il documento "*La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*", con alcune indicazioni connesse alle esigenze contingenti dell'emergenza sanitaria, al quale i revisori si sono attenuti, e dalla conferma ricevuta dall'OIC con il documento interpretativo 6 relativo all'articolo 7 del D.L. Liquidità. Richiamiamo quindi l'informativa fornita dall'organo amministrativo nella Nota Integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 e nella Relazione sulla gestione, che descrivono gli effetti sull'attività della Società derivanti dalla diffusione del Covid-19. Il giudizio degli scriventi revisori, in definitiva, non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto. A fronte di ciò il bilancio descrive adeguatamente gli effetti del Covid-19 ed in ossequio all'art. 14, secondo comma, lettera f) del D.Lgs. 39/2010, evidenziamo come non sussistano incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come risulta anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 1,607 e si riassume nei seguenti valori in euro:

Stato Patrimoniale

Attività	9,028,356
Passività	(7,516.770)
Capitale sociale e riserve	(1,504.979)
Utile dell'esercizio	1.607

Conto Economico

Valore della produzione	1.226.089
Costi della produzione	(899.410)
Proventi/(Oneri) finanziari	(299.864)
Imposte	(25.208)
Utile dell'esercizio	1.607

Concordiamo con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'organo amministrativo in nota integrativa. I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

Giudizio finale

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società *Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana Srl* al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. In particolare in base al disposto del Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 700, IL Collegio Sindacale esprime un "giudizio senza modifiche" sul bilancio chiuso al 31/12/2019.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come redatto dall'organo amministrativo.

Sarzana (SP), li 15/06/2020

Il Collegio Sindacale per approvazione unanime

(Dott. Antonio Ruggieri - Presidente)

Il presente documento è conforme a quello depositato agli atti della Società.
L'amministratore Unico
(Andrea Parmigiani)